



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GORIZIA
Via XXIV Maggio, 1 - 34170 Gorizia
Tel. +39 0481 534430 - Fax +39 0481 534334
cplnd.gorizia@figc.it
<https://friuliveneziagiulia.lnd.it>



STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 COMUNICATO UFFICIALE N. 14 DELL'11/09/2020

AVVISO IMPORTANTE REGISTRO C.O.N.I.	2
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.....	2
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.	2
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE	2
CALENDARI UFFICIALI 2020/2021 – ALLEGATO.....	2
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI OLTRE IL TERMINE COPPA ITALIA E COPPA REGIONE – STAGIONE SPORTIVA 2019/2020	
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA	3
INCONTRI AMICHEVOLI DI SETTORE GIOVANILE	3
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE.....	4
COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE	4
RITIRO CARTELLINI S.G.S. – L.N.D. E DIRIGENTI.....	4
GIUSTIZIA SPORTIVA.....	5
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE.....	5

AVVISO IMPORTANTE REGISTRO C.O.N.I.

Si ricorda a tutte le Società interessate che il nuovo Statuto Federale, **per esercitare il diritto di voto**, oltre alla previsione dell'anzianità minima di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione della relativa Assemblea elettiva ed alla condizione che, in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nell'indicato periodo di anzianità di affiliazione, le stesse Società abbiano, con carattere continuativo, svolto attività sportiva partecipando negli stessi 12 mesi antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea all'attività sportiva ufficiale della FIGC, **ha introdotto la iscrizione al Registro delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I.**

Per tale motivo, pertanto, si invitano tutte le Società a verificare con attenzione se l'iscrizione al suindicato Registro si è perfezionata ed, eventualmente, a documentare con cortese sollecitudine il possesso di tale requisito alla Segreteria del Comitato.

Laddove necessario, la Segreteria del Comitato è altresì disponibile a fornire le opportune delucidazioni e l'eventuale assistenza a tutti coloro che avessero incontrato difficoltà per perfezionare l'indicata iscrizione del Registro nel Registro del C.O.N.I.

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna comunicazione.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Nessuna comunicazione.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CALENDARI UFFICIALI 2020/2021 – ALLEGATO

In allegato al presente Comunicato Ufficiale, di cui fanno parte integrante, si trasmettono i Calendari dei Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria.

Eventuali discordanze sui campi di gioco **dovranno essere immediatamente segnalate** allo scrivente Comitato Regionale.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI OLTRE IL TERMINE COPPA ITALIA E COPPA REGIONE – STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

In allegato al presente C.U. viene inviato l'elenco aggiornato dei provvedimenti disciplinari non scontati nella precedente Stagione Sportiva per quanto attiene la Coppa Italia e la Coppa Regione.

Si precisa che il citato elenco è puramente informativo, in quanto solo le pubblicazioni dei provvedimenti disciplinari adottate dagli Organi di Disciplina Sportiva, contenute sui Comunicati Ufficiali a tempo debito pubblicati, hanno valore ai fini disciplinari.

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

INCONTRI AMICHEVOLI DI SETTORE GIOVANILE

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:

Nel ricordare che le norme attuali prevedono che le Gare Amichevoli di Settore Giovanile debbano essere autorizzate dagli organi preposti e in ottemperanza al CU n.22 del Settore Giovanile e Scolastico pubblicato in data 7/9/2020 (scaricabile dal sito www.figc.it/it/giovani), di seguito sono indicate le procedure da seguire per effettuare le relative richieste di autorizzazione.

Preme ricordare che l'art. 63 comma1 delle NOIF (Norme Organizzative Interne Federali) così recita circa la presenza dell'arbitro federale: "Le gare considerate ufficiali - o, comunque, autorizzate dalle Leghe, dalle Divisioni, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati - debbono essere dirette da un arbitro designato dal competente organo tecnico dell'Associazione Italiana Arbitri. Soltanto per le gare delle categorie giovanili "esordienti" e "pulcini" possono essere ammessi ad esercitare la funzione arbitrale i dirigenti delle società"

Amichevoli a carattere internazionale

Le richieste di autorizzazione per l'organizzazione di incontri amichevoli a carattere internazionale devono pervenire esclusivamente mediante l'apposito modulo (allegato al CU n.22 del SGS e allegato al presente CU) all'Ufficio Tornei della FIGC – SGS tramite i Comitati Regionali del territorio di competenza almeno 20 giorni prima della data prevista per l'incontro. Le richieste devono contenere l'orario d'inizio della partita, la categoria di partecipazione, il nominativo e l'indirizzo preciso del campo di gioco, l'orario di inizio della gara, il nominativo ed il telefono del responsabile dell'organizzazione, il nominativo ed il telefono del responsabile organizzativo della squadra avversaria e l'autorizzazione rilasciata dalla Federazione di appartenenza. Esaminata la richiesta, la FIGC – SGS provvederà ad autorizzare la disputa della gara dando comunicazione al Comitato Regionale LND, al Coordinamento Federale Regionale SGS competente sul territorio, alle Leghe di pertinenza ed alla Federazione di appartenenza della società straniera. Qualora la richiesta venga inviata incompleta dei dati sopra citati la gara NON verrà autorizzata.

Incontri amichevoli organizzati da Società a carattere Nazionale (con squadre di fuori regione):

Le richieste devono pervenire esclusivamente mediante l'apposito modulo (allegato al CU n.22 del SGS e allegato al presente CU) all'Ufficio Tornei della FIGC – SGS tramite i Comitati Regionali LND del territorio di competenza almeno 5 giorni prima della data prevista per l'incontro. Le richieste devono contenere l'orario d'inizio della partita, la categoria di partecipazione, il nominativo e l'indirizzo preciso del campo di giuoco, l'orario di inizio della gara, il nominativo ed il telefono del responsabile dell'organizzazione, il nominativo ed il telefono del responsabile organizzativo della squadra avversaria. Esaminata la richiesta, la FIGC – SGS provvederà ad autorizzare la disputa della gara dando comunicazione al Comitato Regionale LND, al Coordinamento Federale Regionale SGS competente sul territorio e alle Leghe di appartenenza. Qualora la richiesta venga inviata incompleta dei dati sopra citati la gara NON verrà autorizzata.

Le gare amichevoli con società di provincia limitrofa confinante, ma di Regione diversa rispetto alle sede in cui viene organizzata la gara, sono assimilabili come gare amichevoli a carattere Regionale.

Incontri amichevoli organizzati da società a carattere regionale, provinciale o locale

Qualora una Società intenda organizzare incontri amichevoli a carattere Regionale, Provinciale o Locale, dovrà informare esclusivamente mediante l'apposito modulo (allegato al CU n.22 del SGS e allegato al presente CU):

- 1) il Comitato Regionale LND (per le amichevoli delle categorie Giovanissimi e Allievi) almeno 5 giorni della disputa della gara in quanto è obbligatoria la designazione dell'arbitro federale (art. 63 delle NOIF)

- 2) la Delegazione LND competente territorialmente (per le amichevoli delle categorie Pulcini ed Esordienti) almeno 24 ore prima della disputa della gara.
- 3) Le richieste vanno inviate per conoscenza anche al Settore Giovanile e Scolastico FVG (mail: friuliveneziagiulia.sgs@figc.it). La richiesta completa dei dati costituisce autorizzazione allo svolgimento. Qualora il Comitato Regionale o la Delegazione riceva richieste incomplete delle informazioni NON autorizzerà la gara.

Partecipazione ad Amichevoli Internazionali all'Estero

Le richieste di autorizzazione per la partecipazione ad amichevoli all'estero devono pervenire esclusivamente mediante l'apposito modulo (allegato al CU n.11 del SGS e allegato al presente CU) all'Ufficio Tornei della FIGC – SGS tramite i Comitati Regionali del territorio di competenza almeno 20 giorni prima della data prevista per l'incontro. Le richieste devono contenere la categoria di partecipazione l'orario d'inizio della partita, il giorno ed il luogo di svolgimento, il nominativo ed il telefono del responsabile organizzativo

Alla fine di ogni mese, le società che hanno fatto richiesta dovranno inoltrare all'Ufficio Tornei del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, tramite i Comitati Regionali competenti nel territorio, un Report con tutte le gare amichevoli disputate.

Per la richiesta di gare amichevoli di **calcio femminile** va utilizzata **esclusivamente** la *Scheda di richiesta amichevole calcio femminile* (allegato al CU n.22 del SGS e allegato al presente CU).

Il CU n.22 del SGS e le relative modulistiche sono altresì scaricabili dal sito della FIGC Settore Giovanile e Scolastico (www.figc.it/it/giovani) e dalla pagina del SGS regionale (<https://www.figc.it/it/giovani/territorio/mappa-del-territorio/friuli-venezgia-giulia/>) alla voce "comunicazioni" e "materiali da scaricare s.s. 2020/2021".

Preme specificare che non sono previsti dall'ordinamento federale gli allenamenti congiunti di società di settore giovanile o attività simili. La partecipazione di tesserati di due diverse società nella medesima attività si configurerà pertanto o come torneo o come amichevole, prevedendo pertanto obbligatoriamente le rispettive forme di autorizzazione a cura degli organi federali competenti.

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE

Nessuna comunicazione.

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

RITIRO CARTELLINI S.G.S. – L.N.D. E DIRIGENTI

Le Società sottoelencate sono pregate di ritirare **PREVIO APPUNTAMENTO** presso gli uffici della Delegazione i cartellini di quanto in oggetto:

Aquileia, Aris San Polo Calcio, Azzurra, Fiumicello 2004, Juventina S. Andrea, Moraro, Pro Cervignano Muscoli, Pro Romans Medea, Ronchi Calcio, Sovodnje, Terenziana Staranzano, Terzo, Torre, U. Fincantieri Monfalcone ed Unione Friuli Isontina.

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale F.V.G. costituito dagli Avv. Severino Lodolo (Vice Presidente), Luca De Pauli (componente effettivo e relatore) e Daniele Pezzetta (componente effettivo) al termine dell'udienza del 3.09.2020 ha assunto, all'unanimità, la seguente decisione sul:

DEFERIMENTO n. 3 - 2020/2021 TFT formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti dei signori LUGLI Rodolfo, TEDONE Felice, PEDONI Gianni nonché dell'ASD UNIONE FINCANTIERI MONFALCONE

Il deferimento. Con atto d.d. 10.08.2020, ritualmente comunicato agli interessati, il Procuratore Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale, ai sensi dell'art. 125 del vigente C.G.S.:

- *"il sig. LUGLI Rodolfo, Presidente della Società ASD. Unione Fincantieri Monfalcone, per avere, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 4 comma 1 e 32, comma 2 del C.G.S., anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 7 comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43 delle NOIF consentito e comunque omissivo di esercitare ogni doverosa vigilanza al fine di impedire che i calciatori DRAGAN Adrian e DRAGAN Laurentiu venissero impiegati in posizione irregolare, in quanto all'epoca non tesserati, nelle gare (otto – ndr) del Campionato Giovanissimi Provinciale" stagione 2019/2020, dettagliatamente specificate nell'atto di incolpazione";*

- *"i sigg.ri TEDONE Felice e PEDONI Gianni, tesserati all'epoca dei fatti per la Società ASD. Unione Fincantieri Monfalcone, per avere, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1 e 32, comma 2, del C.G.S. anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 43, commi 1 e 6 e 61, comma 1 delle NOIF, sottoscritto, in qualità di Accompagnatori Ufficiali, con contestuale attestazione di regolare tesseramento dei calciatori Dragan Adrian e Dragan Laurentiu impiegati in posizione irregolare in quanto non tesserati in occasione delle gare del Campionato Giovanissimi Provinciale" considerate nell'atto di incolpazione;*

- *"la Società ASD. UNIONE FINCANTIERI MONFALCONE a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del C.G.S. in conseguenza delle violazioni ascritte sia dal suo Presidente e legale rappresentate sig. Lugli Rodolfo che ai Dirigenti Tedone Felice e Pedoni Gianni".*

La convocazione. Il Presidente del T.F.T. tempestivamente notificava agli interessati ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del 03.09.2020.

Il dibattimento. All'udienza del 03.09.2020, dinanzi al T.F.T. è comparso il Sostituto Procuratore dr. Salvatore GALEOTA in rappresentanza della Procura Federale. Nessuno è comparso per i soggetti deferiti, pur ritualmente convocati.

Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale ribadendo la responsabilità degli incolpati ha richiesto la applicazione della sanzione di euro 900 di ammenda a carico della ASD UNIONE FINCANTIERI MONFALCONE, e – quanto alla posizione personale degli incolpati – la sanzione della inibizione di mesi 6 per il presidente *pro tempore*, LUGLI Rodolfo, di mesi 3 per l'accompagnatore ufficiale TEDONE Felice e di mesi 1 per l'altro accompagnatore, PEDONI Gianni.

Ha chiesto altresì la squalifica per sei giornate ciascuno a carico dei calciatori DRAGAN Adrian e DRAGAN Laurentiu.

La motivazione.

I fatti oggetto di contestazione (inserimento in distinta di due calciatori, non risultati tesserati nel periodo tra il 29.9.2019 e il 4.12.2019, durante il quale sono risultati essere stati impiegati in nove gare complessivamente) sono pacifici e comprovati, né mai sono stati revocati in dubbio dagli incolpati, risultando infatti i calciatori DRAGAN Adrian e DRAGAN Laurentiu essere stati tesserati per la ASD UNIONE FINCANTIERI MONFALCONE solamente in data 19.12.2019.

Gli incontri di irregolare loro impiego, in particolare, sono risultati i seguenti:

- Zaulè Rabuiese-U.F. Monfalcone del 29.9.2019 (Accompagnatore Uff. Pedoni Gianni);
- U.F. Monfalcone-Muglia Fortitudo del 10.10.2019 (Accompagnatore Uff. Tedone Felice)
- Vesna- U.F. Monfalcone del 13.10.2019 (Accompagnatore Uff. Tedone Felice);

- U.F. Monfalcone- Montebello del 20.10.2019 (Accompagnatore Uff. Tedone Felice);
- C.S.G. Trieste-U.F. Monfalcone del 27.10.2019 (Accompagnatore Uff. Tedone Felice);
- S.Andrea S Vito- U.F.Monfalcone del 10.11.2019 (Accompagnatore Uff. Tedone Felice);
- U.F.Monfalcone-Chiarbola P. del 24.11.2019 (Accompagnatore Uff. Tedone Felice);
- Domio- U.F.Monfalcone dell'1.12.2019 (Accompagnatore Uff. Tedone Felice);
- U.F. Monfalcone-Aris San Polo del 4.12.2019 (Accompagnatore Uff. Tedone Felice).

Rispetto all'ultimo incontro in ordine di tempo è stato pronunciato il provvedimento del GST (in CU della Delegazione Provinciale di Trieste n. 38 del 19.12.2019), all'esito del quale gli atti sono stati poi trasmessi alla Procura federale, che ha compiuto gli accertamenti che sono sfociati nell'odierno deferimento.

E' pacifica dunque la responsabilità dei sigg.ri Gianni PEDONI (per una gara) e del sig. Felice TEDONE (per tutte le rimanenti, rispetto alle quali ha già patito la inibizione di gg 30 comminatagli dal GST in relazione alla gara U.F. Monfalcone-Aris San Polo), in qualità di accompagnatori ufficiali.

Gli stessi, infatti, in virtù del loro ruolo (art. 61 NOIF), erano senza dubbio onerati di effettuare una rigorosa verifica della posizione dei partecipanti alle singole gare, in ragione in particolare, di quanto è previsto dall'art. 7 NOIF (che prescrive che le società che svolgono l'attività del giuoco del calcio in Italia si avvalgono di calciatori tesserati dalla FIGC), nonché dagli artt. 32 CGS (che prevede che le attività di tesseramento siano svolte conformemente alle disposizioni federali e ai regolamenti delle Leghe) e soprattutto 43 NOIF (riferito alla tutela medico sportiva, all'obbligo di previo accertamento medico della idoneità fisica, agonistica o non agonistica a seconda dell'età degli interessati), tenendo conto delle gravi responsabilità, anche di ordine civile e penale, che potrebbero derivare in caso di infortuni più o meno gravi ai calciatori irregolarmente impiegati, tenendo conto del fatto che la copertura assicurativa garantita dalla Federazione (art. 45 NOIF) è garantita ai soli tesserati.

A tale onere di rigorosa verifica i due hanno evidentemente mancato, essendo dunque rispettivamente responsabili per un episodio (PEDONI) e per otto (di cui uno già oggetto di sanzione da parte del GST, TEDONE).

Le sanzioni rispettivamente richieste dalla Procura (mesi uno per PEDONI, mesi tre per TEDONE) appaiono al riguardo congrue e proporzionate.

Diversa è la posizione del Presidente, qui evocato per avere *"consentito e comunque omesso di esercitare ogni doverosa vigilanza al fine di impedire che i calciatori DRAGAN Adrian e DRAGAN Laurentiu venissero impiegati in posizione irregolare, in quanto all'epoca non tesserati, nelle gare (otto – ndr) del Campionato Giovanissimi Provinciale" stagione 2019/2020, dettagliatamente specificate nell'atto di incolpazione"*.

Come già ripetutamente affermato da questo Tribunale in propri precedenti pronunciamenti (cfr. C.U. del Comitato Regionale FIGC FVG n. 8 del 03.08.2020 e n. 90 del 06.02.2020; si vedano altresì C.U. del Comitato Regionale FIGC FVG n. 95 del 08.03.2019 e C.U. del Comitato Regionale FIGC FVG n. 149 del 25.06.2018), che hanno avuto la autorevole condivisione della Corte Federale d'Appello (rif. IV Sez., n. 064/2019-2020 Registro Decisioni del 10.03.2020), non è consentito nel vigente Ordinamento Sportivo ravvisare in via pretoria forme di responsabilità diverse da quelle previste, né estendere l'applicazione di regole di condotta, aventi precisi destinatari, a soggetti ulteriori rispetto a quelli per le quali sono dettate, in assenza di prova che l'interessato abbia personalmente consentito il comportamento violativo della norma ovvero che abbia tenuto la lamentata condotta omissiva, la quale non può in nessun modo surrettiziamente atteggiarsi alla stregua di una sorta di responsabilità oggettiva, non prevista per le persone fisiche.

Per quanto di ragione, va dunque innanzi tutto ribadito come non rientri nei compiti del Presidente di una Società il controllo puntuale dei contenuti delle singole distinte di gara, la cui predisposizione (e tutte le conseguenti responsabilità, tanto personali quanto con riverbero sulla posizione della Società ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva) spetta ai sensi dell'art. 61, comma 5 delle N.O.I.F. unicamente al dirigente accompagnatore ufficiale.

L'art. 61, comma 5 delle N.O.I.F., infatti ("con conseguente responsabilità propria e della società") fa unicamente riferimento alla posizione del dirigente accompagnatore ufficiale della società, senza indicare altri e diversi soggetti ai quali sia da imputare la conseguenza di una errata, o irregolare, compilazione delle distinte di gara.

Secondo quanto previsto dall'art. 5 del vigente C.G.S., poi, "le persone fisiche soggette all'ordinamento federale, salvo diversa disposizione, sono responsabili delle violazioni, commesse a titolo di dolo o di colpa, delle norme **loro applicabili**"; come già evidenziato, l'art. 61, co. 5 N.O.I.F **non** è direttamente applicabile al Presidente della Società, al quale non possono pertanto indistintamente e apoditticamente essere estese responsabilità per fatto altrui, a maggior ragione laddove vengano evocate supposte posizioni di garanzia, la cui fonte però nell'atto di deferimento non è in alcun modo specificata.

Così come evidenziato anche dalla Corte Federale d'Appello nella sopra richiamata decisione (rif. IV Sez., n. 064/2019-2020 Registro Decisioni del 10.03.2020), ci sarebbe qui voluto un *quid pluris* rispetto alla mera deduzione logica rispetto alla qualifica rivestita dal deferito all'interno della Società di appartenenza.

Né al riguardo può ritenersi sufficiente il mero riscontro estrinseco e non ulteriormente argomentato del fatto che la condotta dell'impiego di calciatori non tesserati sia stata reiterata in occasione di più gare consecutive; al riguardo è sufficiente evidenziare come il fatto sia emerso unicamente perché, nel corso dell'ultima delle gare esaminate, è stata comminata una ammonizione a uno dei due calciatori poi risultati non tesserati e il GST si è in tale occasione trovato nella condizione di dover prendere atto della assenza del relativo nominativo negli archivi della Federazione, con conseguente rinvio degli atti alla Procura per gli accertamenti – e relative richieste – relativamente alle gare antecedenti.

In assenza di riscontro (che qui manca) che il Presidente fosse a conoscenza dell'impiego di calciatori non tesserati, dunque, il medesimo va prosciolto dall'addebito lui personalmente riferito.

Nel caso di specie la condotta oggetto di deferimento è stata peraltro correttamente ascritta alla responsabilità oggettiva della Società per fatto dei propri dirigenti TEDONE e PEDONI, e dunque essa va dichiarata sotto tale profilo, ritenendosi perciò congrua e proporzionata la sanzione di € 600,00 di ammenda.

Il Sostituto Procuratore Federale presente in udienza ha formulato le proprie conclusioni anche nei confronti dei calciatori DRAGAN Adrian e DRAGAN Laurentiu, minori del cui mancato tesseramento all'epoca del loro impiego si discute.

Tuttavia i nominativi degli stessi non sono stati riportati in calce all'atto di deferimento (dopo l'inciso "DEFERISCE") tra i soggetti citati, rispetto ai quali nel corso delle indagini la Procura stessa aveva dato atto della rispettiva irreperibilità provvedendo a successivo avviso presso la società odierna convocata.

Gli stessi perciò non essendo parti del deferimento che ci occupa non possono neppure essere presi in considerazione dal TFT FVG a fini decisionali.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG così decide:

- 1) quanto al sig. LUGLI Rodolfo: rigetta il deferimento e proscioglie lo stesso dall'addebito a lui mosso;
- 2) quanto al sig. TEDONE Felice: ritenuta sussistere la responsabilità per il fatto a lui ascritto, commina allo stesso l'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per il periodo di mesi 3 (tre);
- 3) quanto al sig. PEDONI Gianni: ritenuta sussistere la responsabilità per il fatto a lui ascritto, commina allo stesso l'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per il periodo di mesi 1 (uno);
- 4) quanto alla ASD UNIONE FINCANTIERI MONFALCONE: ritenuta sussistere la responsabilità oggettiva per i fatti ascritti ai suoi Dirigenti tesserati, commina alla stessa l'ammenda di € 600,00 (seicento);

Si riserva il termine di gg 30 per la pubblicazione della decisione.

Trasmette gli atti alla Segreteria perchè, ai sensi dell'art. 139 co. 2 CGS pubblici senza indugio il presente provvedimento, e perchè ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS la comunichi direttamente alla Procura Federale nonchè alle parti con le modalità di cui all'art. 53 CGS.

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

Publicato ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Gorizia l'11 settembre 2020.

IL SEGRETARIO

Maurizio Pavanel

IL DELEGATO PROVINCIALE

Antonio Quarta